



S I D R E A

Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale

**REGOLAMENTO
QUOTE SOCIALI SIDREA**

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento Quote Sociali è deliberato dal Consiglio Direttivo della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (*acronimo*: SIDREA) in coerenza con le norme statutarie e ha per oggetto le categorie di soci e le relazioni con la Società Italiana di Storia della Ragioneria (*acronimo*: SISR) e l'Accademia Italiana di Economia Aziendale (*acronimo*: AIDEA); il diritto di ammissione; la determinazione e differenziazione delle quote sociali annuali; la ripartizione delle quote tra SIDREA, SISR e AIDEA; le situazioni di morosità e decadenza.

Articolo 2 – Categorie di Soci e relazioni con AIDEA e SISR

Le categorie di soci sono:

- 1) ordinari;
- 2) corrispondenti;
- 3) onorari;
- 4) sostenitori;
- 5) aggregati.

In base all'art. 6 dello Statuto, i soci ordinari e i soci corrispondenti nominati tali da SIDREA sono automaticamente soci ordinari e soci corrispondenti anche di AIDEA.

Ai sensi dello stesso art. 6 dello Statuto, diventano automaticamente soci ordinari e soci corrispondenti di SIDREA i soci ordinari e i soci corrispondenti nominati tali dalla SISR (che trasmette le nomine al Consiglio direttivo SIDREA).

Su base bimestrale, le nomine dei soci ordinari e dei soci corrispondenti di SIDREA sono trasmesse al Consiglio Direttivo AIDEA che provvede alla automatica iscrizione sulla base della documentazione ricevuta da SIDREA.

Articolo 3 – Diritto di ammissione

All'atto dell'ammissione o della riammissione, secondo le modalità regolate dall'art. 6 dello Statuto e dall'art. 7 del presente Regolamento, i soci ordinari e i soci corrispondenti pagano un diritto di ammissione per un importo pari a 50 euro.

Articolo 4 – Quote sociali annuali

Nella determinazione delle quote sono previste condizioni differenziate per i Soci Ordinari e Corrispondenti, da un lato, per le altre categorie di Soci, dall'altro lato.

Per quanto riguarda i Soci Ordinari si prevede la seguente quantificazione e differenziazione delle quote:

- a) I soci ordinari di SIDREA e AIDEA, nei ruoli di professore di I e II fascia, pagano una quota sociale annuale di 130 euro.
- b) I soci ordinari di SISR, SIDREA e AIDEA, nei ruoli di professore di I e II fascia, pagano una quota sociale annuale di 217 euro.
- c) I soci ordinari di SIDREA e AIDEA, nei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato e ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010), pagano una quota sociale annuale di 100 euro.
- d) I soci ordinari di SISR, SIDREA e AIDEA, nei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato, e ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010), pagano una quota sociale annuale di 167 euro.

Per quanto riguarda i Soci Corrispondenti si prevede la seguente quantificazione e differenziazione delle quote:

- a) I soci corrispondenti di SIDREA e AIDEA pagano una quota sociale annuale di 60 euro.
- b) I soci corrispondenti di SISR, SIDREA e AIDEA pagano una quota sociale annuale di 100 euro.

Per quanto riguarda le altre categorie di soci SIDREA, si precisa che:

- a) I soci onorari non pagano quota sociale annuale.
- b) I soci sostenitori versano, in denaro, natura od opere, un contributo annuale del valore di almeno 200 euro o un contributo una tantum di almeno 500 euro, secondo linee concordate con il Consiglio Direttivo attraverso apposita convenzione;
- c) I soci aggregati pagano una quota sociale annuale di 100 Euro.

Le quote sociali devono essere versate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 5 – Ripartizione delle quote sociali tra SIDREA e AIDEA

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, nonché dell'art. 5 dello Statuto AIDEA, la quota sociale annuale corrisposta dai soci ordinari e dai soci corrispondenti è versata a SIDREA che provvederà al versamento della quota parte di spettanza ad AIDEA.

La Tabella 1, che forma parte integrante del presente regolamento, dettaglia le modalità di ripartizione delle quote sociali annue.

Tabella 1 – quote sociali SIDREA-AIDEA

Categorie di soci	Quota sociale	Quota parte SIDREA	Quota parte AIDEA
1) soci ordinari (professori di I e II fascia)	130	87	43
2) soci ordinari (ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b))	100	67	33
3) soci corrispondenti	60	40	20

SIDREA attesta l'elenco dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e provvede al versamento dei relativi importi ad AIDEA alle seguenti scadenze:

- 15 luglio di ogni anno;
- 15 gennaio di ogni anno successivo.

Articolo 6 – Ripartizione delle quote sociali tra SISR, SIDREA e AIDEA

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, nonché dell'art. 7 dello Statuto di SISR e dell'art. 5 dello Statuto AIDEA, la quota sociale annuale corrisposta dai soci ordinari e dai soci corrispondenti di SISR è versata a SIDREA e ad AIDEA.

La Tabella 2, che forma parte integrante del presente regolamento, dettaglia le modalità di ripartizione delle quote sociali annue.

Tabella 2 – quote sociali SISR-SIDREA-AIDEA

Categorie di soci	Quota sociale	Quota parte SISR	Quota parte SIDREA	Quota parte AIDEA
1) soci ordinari (professori di I e II fascia)	217	87	87	43
2) soci ordinari (ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b))	167	67	67	33
3) soci corrispondenti	100	40	40	20

SISR attesta l'elenco dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e provvede al versamento dei relativi importi a SIDREA e AIDEA alle seguenti scadenze:

- 15 luglio di ogni anno;
- 15 gennaio di ogni anno successivo.

Articolo 7 – Situazione di morosità e decadenza

La morosità nel pagamento delle quote associative annuali determina la decadenza dalla qualifica di socio e quindi la cessazione dei diritti connessi.

Nel caso di morosità del socio per un anno sociale il socio è “sospeso”. La sospensione si accerta nel caso in cui al 15 gennaio dell'anno successivo non sia stata versata la quota annuale dovuta. La sospensione comporta l'impossibilità di esercitare i diritti derivanti dalla qualifica di socio.

Nel caso di morosità per due anni il Socio “decade” (viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo SIDREA e, di conseguenza, decade anche dalla qualifica di socio AIDEA). La decadenza si accerta nel caso in cui al 15 gennaio del secondo anno successivo non sia stata versata la quota annuale dovuta.

Il socio decaduto può chiedere di rientrare in SIDREA (e conseguentemente in AIDEA) pagando nuovamente il diritto di ammissione.

Articolo 8 – Entrata in vigore e regime transitorio

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo SIDREA in data 7 marzo 2018, entra in vigore in pari data ed è pubblicato sul sito internet istituzionale.

Per i flussi intervenuti prima e in pendenza dell'entrata in vigore, si provvederà agli opportuni conguagli.